

© Consiglio d'Europa / Corte Europea dei diritti dell'Uomo, 2012.

Le lingue ufficiali della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sono il francese e l'inglese. La presente traduzione non vincola la Corte.

© Council of Europe/European Court of Human Rights, 2012.

The official languages of the European Court of Human Rights are English and French. This translation does not bind the Court.

© Conseil de l'Europe/Cour européenne des droits de l'homme, 2012.

Les langues officielles de la Cour européenne des droits de l'homme sont le français et l'anglais. La présente traduction ne lie pas la Cour.

Scheda tematica – Protezione dei minori

ottobre 2012

Questa scheda non è vincolante per la Corte e non è esaustiva

Protezione dei minori

Punizioni corporali

Tyrer c. Regno Unito

25.04.1978

Nell'isola di Man, un quindicenne si vedeva infliggere una punizione giudiziaria corporale per avere aggredito e ferito un alunno più grande della sua scuola. Era costretto ad abbassare i pantaloni e gli slip e a curvarsi sopra un tavolo. Trattenuto da due agenti di polizia, riceveva tre bacchettate da un terzo agente.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha qualificato questo tipo di pena come «violenza istituzionalizzata» contraria all'articolo 3 (proibizione di pene e trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

A. c. Regno Unito (n. 25599/94)

23.09.1998

Un minore di nove anni ritenuto «difficile» riceveva in più occasioni dal patrigno violentissime bastonate, causa di dolorose contusioni. Accusato di attentato all'integrità fisica, quest'ultimo faceva valere il mezzo difensivo relativo alla «ragionevolezza della punizione» riconosciuto dal diritto inglese applicabile all'epoca pertinente e veniva assolto.

La Corte ha giudicato che i minori e le altre persone vulnerabili, in particolare, avevano diritto ad una protezione, sotto forma di prevenzione efficace, che li ponesse al riparo da simili forme di attentato all'integrità della persona. Essa ha concluso per la violazione dell'articolo 3 perché la legge inglese non garantiva una protezione sufficiente ai minori.

Queste sentenze e diverse altre, così come una serie di decisioni, hanno portato all'abolizione delle punizioni corporali in tutte le scuole britanniche.

Internet

K.U. c. Finlandia (n. 2872/02)

02.12.2008

Nel marzo del 1999, veniva pubblicato un annuncio su un sito di incontri online a nome di un ragazzo di 12 anni. L'annuncio conteneva un link verso la pagina web del ragazzo e indicava che egli cercava un rapporto intimo con un ragazzo della sua età o più grande di lui affinché questi gli «mostrasse come si fa». Il ragazzo veniva a sapere dell'annuncio

solo ricevendo un'e-mail da un uomo interessato dalla proposta. Il fornitore di accesso si rifiutava di comunicare l'identità dell'autore dell'annuncio, ritenendosi vincolato dalla riservatezza delle telecomunicazioni. I giudici finlandesi concludevano che il fornitore d'accesso non poteva essere legalmente costretto a divulgare le informazioni in questione.

Secondo la Corte, la pubblicazione di questo annuncio è stato un atto criminale che ha fatto di un minore il bersaglio di pedofili. La Finlandia è venuta meno all'obbligo di instaurare un sistema di protezione dei minori e delle altre persone vulnerabili contro tali atti. Pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 8. (Tra l'epoca dei fatti e la sentenza della Corte, è stato creato un quadro normativo più protettivo, ossia la legge sull'esercizio della libertà di espressione nei media).

Minori in affido

Scozzari e Giunta c. Italia

13.07.2000 (Grande Camera)

Nel settembre del 1997, due bambini nati nel 1987 e nel 1994, di cui le ricorrenti erano rispettivamente la madre e la nonna, venivano inseriti, con provvedimento giudiziario, in una comunità denominata «Il Forteto». Due dei principali dirigenti e fondatori della comunità erano stati condannati per avere abusato sessualmente di tre handicappati affidati alla loro custodia, fatti noti ai giudici interni. Prima dell'inserimento in comunità, il maggiore dei due bambini era stato vittima di violenze di natura pedofila da parte di un operatore sociale.

La Corte ha giudicato che i due dirigenti incriminati avevano svolto un «ruolo attivissimo» nella custodia dei minori ed ha concluso che vi era stata una violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) a causa, in particolare, dell'affidamento ininterrotto di questi ultimi alla comunità «Il Forteto».

Violenze familiari - sevizie

Z. ed altri c. Regno Unito (n. 29392/95)

10.05.2001 (Grande Camera)

Quattro minori in tenera età, tra i quali un lattante, erano presi in carico dai servizi sociali solo quattro anni e mezzo dopo che la loro famiglia aveva formato oggetto di una segnalazione. Essi presentavano turbe fisiche e psicologiche provocate dalle negligenze e dagli abusi affettivi spaventosi che i genitori avevano fatto subire loro per un considerevole periodo di tempo, in particolare tenendoli rinchiusi nella loro camera, dove essi spalmavano escrementi sui muri. Più volte erano stati visti rovistare nella spazzatura alla ricerca di cibo.

La Corte ha concluso che il sistema di presa in carico non aveva tutelato i minori e che questi non avevano avuto a disposizione un ricorso effettivo, nonostante gli articoli 3 e 13 (diritto ad un ricorso effettivo).

D.P. e J.C. c. Regno Unito (n. 38719/97)

10.10.2002

Una ragazza e il fratello subivano abusi sessuali da parte del patrigno all'età rispettivamente di otto e dieci anni. Essi avrebbero segnalato gli abusi ai servizi sociali, che non avrebbero fatto niente per proteggerli. La ragazza tentava di suicidarsi dopo essere stata violentata dal patrigno e il fratello in seguito era colpito da epilessia. Entrambi soffrivano di traumi e di depressione per lungo tempo.

La Corte ha concluso che i minori non avevano beneficiato di un ricorso effettivo né della possibilità di ottenere un indennizzo per i danni subiti, nonostante l'articolo 13.

E. e altri c. Regno Unito (n. 33218/96)

26.11.2002

Per molti anni, tre sorelle e il fratello subivano sevizie da parte del compagno della madre, che inoltre commetteva abusi sessuali sulle ragazzine, persino dopo essere stato condannato per aggressione nei confronti di due di loro e dopo essere tornato a vivere nel domicilio familiare in violazione delle condizioni stabilite per il periodo di prova disposto nei suoi confronti. In particolare, egli era solito costringere i minori a percuotersi gli uni gli altri con catene e fruste, talvolta unendosi a loro. Le ragazze presentavano gravi squilibri psichici post-traumatici e il ragazzo turbe della personalità.

La Corte ha concluso che i servizi sociali erano venuti meno all'obbligo di tutelare i minori, nonostante l'articolo 3, e che questi ultimi non avevano avuto a disposizione un ricorso effettivo, in violazione dell'articolo 13.

M.C. c. Bulgaria (n. 39272/98)

04.12.2003

All'età di 14 anni (età della maturità sessuale in Bulgaria), la ricorrente veniva violentata da due uomini; piangeva durante e dopo lo stupro e in seguito veniva portata all'ospedale dalla madre. Lì, i medici le riscontravano la rottura dell'imene. Tuttavia, non essendo possibile accertare se essa avesse fatto resistenza o chiamato aiuto, gli autori della violenza non venivano perseguiti.

La Corte ha constatato violazioni degli articoli 3 (proibizione dei trattamenti degradanti) e 8 (diritto al rispetto della vita privata). Essa ha rilevato la tendenza universale a considerare il difetto di consenso come criterio fondamentale per stabilire se vi sia stato stupro o abuso sessuale. Molto spesso le vittime di abusi sessuali, in particolare le adolescenti, non fanno resistenza, per motivi psicologici (o perché si sottomettono passivamente o perché si dissociano dallo stupro) o per paura di subire altre violenze. Sottolineando che gli Stati hanno l'obbligo di perseguire gli autori di atti sessuali imposti, anche in assenza di resistenza fisica della vittima, la Corte ha giudicato lacunosi tanto l'inchiesta sul caso quanto il diritto bulgaro.

Siliadin c. Francia

26.07.2005

Dopo essersi vista confiscare il passaporto, una togolese di quindici anni veniva ridotta in schiavitù in una famiglia, costretta ad occuparsi quindici ore al giorno della casa e dei bambini senza ferie né remunerazione.

La Corte ha concluso che il diritto penale francese non aveva offerto alla ricorrente una tutela concreta ed effettiva, in violazione dell'articolo 4 (proibizione della schiavitù).

Kontrovà c. Slovacchia

31.05.2007

Il 2 novembre 2002, la ricorrente sporgeva querela nei confronti del marito accusandolo di averla aggredita e picchiata con un cavo elettrico. In seguito, essa tornava al commissariato di polizia accompagnata dal marito per ritirare la denuncia, con il concorso della polizia. Il 31 dicembre 2002, il marito uccideva la figlia e il figlio, nati rispettivamente nel 1997 e nel 2001.

La Corte ha concluso per la violazione dell'articolo 2 (diritto alla vita) perché le autorità erano venute meno all'obbligo di tutelare la vita dei minori, e per la violazione dell'articolo 13 perché la loro madre era stata privata della possibilità di chiedere un indennizzo.

E.S. e altri c. Slovacchia (n. 8227/04)

15.09.2009

Nel 2001, la ricorrente lasciava il marito e sporgeva querela contro di lui accusandolo di maltrattamenti nei confronti suoi e dei figli (nati rispettivamente nel 1986, nel 1988 e nel 1989) e di abuso sessuale nei confronti di una delle figlie. Due anni dopo, il marito dell'interessata era riconosciuto colpevole di violenze e abusi sessuali. Tuttavia, i giudici interni si rifiutavano di ordinare a quest'ultimo di lasciare la residenza familiare. A loro

giudizio, infatti, essi non avevano il potere di vietargli l'accesso al suo domicilio e la ricorrente avrebbe potuto porre fine all'affitto al termine della procedura di divorzio. L'interessata e i figli erano costretti a lasciare la loro abitazione e ad allontanarsi da amici e familiari. Due dei minori dovevano cambiare scuola.

La Corte ha concluso che la Slovacchia era venuta meno all'obbligo di fornire all'interessata e ai figli di questa la protezione immediata di cui avevano bisogno di fronte della violenza del marito della ricorrente, in violazione degli articoli 3 e 8.

C.A.S. e C.S. c. Romania (n. 26692/05)

20.03.2012

Il caso riguardava un ragazzo, dell'età di sette anni all'epoca dei fatti, il quale lamentava che le autorità avessero impiegato cinque anni per indagare sui ripetuti stupri da lui subiti nell'appartamento di famiglia dal gennaio all'aprile del 1998, mentre vi si trovava da solo al rientro da scuola, ad opera di un uomo introdottosi in casa che alla fine veniva assolto. In particolare, C.S.A. sosteneva che le violenze e gli abusi sessuali da lui subiti erano di una gravità tale da essere assimilabili a tortura, e che il procedimento era stato orientato. I giudici interni avevano, infatti, contestato ai genitori, e in una certa misura a lui stesso, di non avere reagito prima. I due ricorrenti lamentavano, inoltre, di averne avuto distrutta la vita familiare e di essere stati costretti ad abbandonare la città in cui vivevano per ricostruirsi una vita normale.

La Corte ha concluso per la violazione dell'articolo 3 (proibizione dei trattamenti inumani o degradanti e inchiesta effettiva) e dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio).

In questa sentenza, la Corte europea ha affermato chiaramente che gli Stati hanno l'obbligo, in virtù degli articoli 3 e 8, di fare in modo che siano condotte indagini penali effettive nei casi di violenza sui minori. Inoltre, essa ha rinvitato espressamente agli obblighi internazionali¹ contratti dalla Romania in materia di protezione dei minori contro ogni forma di abuso, segnatamente per quanto riguarda la riabilitazione e il reinserimento sociale delle vittime. In particolare, essa si è rammaricata che C.A.S. non abbia ricevuto la minima assistenza e non sia stato accompagnato da uno psicologo qualificato né durante il procedimento riguardante gli stupri da lui subiti né in seguito.

E.S. c. Svezia (n. 5786/08)

21.06.2012

La ricorrente lamentava che la legislazione svedese, che non vieta di filmare una persona senza il consenso di questa, non le avesse fornito alcuna protezione contro la violazione della sua integrità fisica da parte del patrigno, il quale aveva tentato di filmarla nuda a sua insaputa quando essa aveva 14 anni.

La Corte ritiene che, almeno in teoria, il patrigno della ricorrente avrebbe potuto essere condannato in virtù del codice penale per molestie sessuali su minori o per tentata pedopornografia. Inoltre, essa constata che la Svezia ha adottato una proposta tesa a rendere penalmente perseguibili alcuni aspetti del fatto di filmare illecitamente. Il diritto svedese non è quindi così lacunoso da risultare incompatibile con le esigenze della Convenzione.

I.G. c. Repubblica moldova (n. 53519/07)

15.05.2012

La ricorrente denunciava di essere stata violentata all'età di quattordici anni da un conoscente (un uomo di ventitré anni che abitava nello stesso quartiere della nonna, dalla quale essa si recava spesso).

La Corte ha concluso per la violazione dell'articolo 3 (proibizione dei trattamenti inumani o degradanti – mancanza di indagini effettive). Essa ha giudicato che lo Stato convenuto era venuto meno all'obbligo positivo derivante dall'articolo 3 di indagare seriamente su tutte le

¹. Nel 1990, la Romania ha ratificato la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo. Nel 2001, essa ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali.

forme di stupro e di abuso sessuale e di punire i loro autori. L'inchiesta condotta sul caso della ricorrente non aveva, infatti, risposto alle esigenze inerenti a tale obbligo.

C.N. e V. c. Francia (n. 67724/09)

11.10.2012

La causa riguardava le denunce di servitù e di lavoro forzato o obbligatorio (lavori domestici non remunerati a casa dello zio e della zia) di due sorelle burundesi orfane di sedici e dieci anni.

Violazione dell'articolo 4 (proibizione della schiavitù e del lavoro forzato, nei confronti della prima ricorrente (C.N.), perché lo Stato non ha instaurato un quadro legislativo e amministrativo che consenta di lottare efficacemente contro la servitù e il lavoro forzato.

Non violazione dell'articolo 4 nei confronti della prima ricorrente (C.N.) riguardo all'obbligo dello Stato di condurre indagini effettive sui casi di servitù e di lavoro forzato.

Non violazione dell'articolo 4 nei confronti della seconda ricorrente (V.).

In particolare, la Corte ha concluso che C.N. era stata sottoposta a lavoro forzato o obbligatorio, avendo dovuto fornire, sotto la minaccia di essere rimandata in Burundi, un lavoro tale da richiedere un professionista remunerato – un «lavoro forzato» si differenzia dai lavori correlati con la mutua assistenza familiare o con la convivenza, in particolare per la natura e il volume dell'attività in questione. La Corte ha inoltre ritenuto che C.N. fosse stata tenuta in servitù, poiché essa aveva la sensazione che la sua condizione fosse immutabile e non suscettibile di evolversi. La Corte ha infine considerato che la Francia fosse venuta meno agli obblighi positivi derivanti dall'articolo 4 della Convenzione di lottare contro il lavoro forzato.

Maltrattamenti da parte della polizia

Okkali c. Turchia

17.10.2006

Un ragazzo di dodici anni veniva percosso da poliziotti, che tentavano di fargli confessare un furto di denaro perpetrato ai danni del suo datore di lavoro (la denuncia di furto veniva in seguito ritirata). All'uscita dal commissariato, il minore barcollava e vomitava. Egli presentava gravi ematomi (che potevano raggiungere l'estensione di cm 30 x 17). Condannati a pene detentive con il beneficio della sospensione condizionale, gli agenti riconosciuti colpevoli di tali violenze ricevevano in seguito una promozione.

La Corte ha concluso per la violazione dell'articolo 3 a causa dell'impunità di cui avevano beneficiato i poliziotti e dell'assenza di misure particolari di protezione a favore dei minori. Deplorando la circostanza che da nessun elemento del procedimento è emersa preoccupazione per la protezione dei minori, essa ha constatato che non erano state menzionate né la particolare gravità delle azioni contestate, tenuto conto dell'età del ricorrente, né eventuali disposizioni interne relative alla protezione dei minori. Essa ha ritenuto che l'impunità di cui avevano beneficiato i responsabili delle violenze fosse di natura tale da far sorgere dei dubbi sulla capacità del sistema giudiziario turco di produrre un effetto deterrente, idoneo a tutelare le persone.

Stoica c. Romania

04.03.2008

Le affermazioni di un minore di quattordici anni, il quale sosteneva di essere stato percosso da agenti di polizia in quanto di origine rom, non davano luogo ad alcun procedimento ed i poliziotti accusati non subivano alcuna conseguenza.

La Corte ha concluso per la violazione degli articoli 3 e 14 in quanto le ferite riportate dal ricorrente erano il risultato di trattamenti inumani o degradanti, non vi sono state indagini effettive su tali sevizie ed il comportamento dei poliziotti aveva una chiara motivazione razzista.

Darraj c. Francia

04.11.2010

Il ricorrente, un adolescente di sedici anni, due ore dopo essere stato portato in un commissariato per l'accertamento della sua identità e in seguito ammanettato senza

essere accusato, veniva condotto in ospedale, dove si constatava che il medesimo aveva riportato la frattura di un testicolo, numerose ferite da taglio al volto, contusioni al globo oculare destro, al polso ed alla schiena, nonché ematomi al cuoio capelluto. All'ospedale doveva essere operato d'urgenza e gli veniva certificata una temporanea incapacità lavorativa di 21 giorni. Egli affermava che dei poliziotti l'avevano percosso e gli avevano dato dei calci ai genitali; i poliziotti fornivano varie versioni dei fatti, affermando dapprima di aver agito per legittima difesa e sostenendo in seguito che il ricorrente si sarebbe fratturato il testicolo cadendo su un lavabo.

La Corte rileva che il ricorrente si è trovato in una situazione di vulnerabilità. E' stato ammanettato ed ha riportato gravi ferite mentre si trovava nelle mani dei poliziotti (i quali erano due e più robusti di lui), che si presumeva dovessero proteggerlo. Quanto alle ragioni dell'ammannamento del ricorrente, esse restano oscure, in quanto il medesimo è rimasto calmo sino all'arrivo al commissariato e non era mai stato fermato in precedenza. Pur ritenendo che le indagini ulteriori sui fatti fossero adeguate, la Corte fa osservare che nessun procedimento disciplinare è stato promosso contro i responsabili, i quali sono stati solo condannati al pagamento di una modesta pena pecuniaria. Esiste dunque un'evidente sproporzione tra la gravità dell'atto e la sanzione imposta. Di conseguenza, vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione (divieto di trattamenti inumani o degradanti).

Ciğerhun Öner c. Turchia (n. 2)

23.11.2010

Un ragazzo di dodici anni era stato maltrattato dai poliziotti mentre era in stato di fermo (non registrato), per essersi rifiutato di fornire il proprio nome durante un'identificazione. Detti maltrattamenti gli cagionavano ecchimosi alla coscia e vicino all'occhio destro.

La Corte ha constatato che il minore è stato sottoposto ad un trattamento inumano e degradante, in violazione dell'articolo 3, e che al poliziotto responsabile non è stata comminata alcuna sanzione effettiva, ancora in violazione dell'articolo 3.

Minori dinanzi alla giustizia

T. c. Regno Unito (n. 24724/94) e V. c. Regno Unito (n. 24888/94)

16.12.1999 (Grande Camera)

Accusati di aver ucciso un lattante, di nome Jamie Bulger, quando avevano l'età di dieci anni, due ragazzi di undici anni venivano sottoposti ad un processo pubblico, celebrato dinanzi ad un'autorità giudiziaria per imputati adulti, il quale si protraeva per tre settimane con grande risonanza presso la stampa ed il pubblico. Essi venivano riconosciuti colpevoli di omicidio.

La Corte ha specificamente concluso che i ricorrenti non avevano beneficiato di un processo equo, in violazione dell'articolo 6 § 1. Un minore oggetto di un'accusa deve essere trattato secondo modalità che tengano conto della sua età, della sua maturità e delle sue capacità intellettive ed emotive. I due minori, dopo aver commesso il delitto, presentavano sintomi di disturbo post-traumatico da stress, il processo a loro carico ha cagionato ai medesimi avvillimento e panico, rendendoli incapaci di concentrarsi. La formalità ed il rito del procedimento seguito dinanzi alla *Crown Court* hanno dovuto intimidirli e la sopraelevazione del banco, al quale erano seduti, ha dovuto accrescere il loro disagio. E' poco probabile che gli interessati fossero in grado di cooperare con i loro avvocati durante il processo e fuori dall'aula. La Corte ha concluso per la non violazione dell'articolo 3 in relazione all'età dei ricorrenti (dopo aver constatato che non esiste un consenso chiaro in Europa sull'età minima per la responsabilità penale), alla durata del processo ed alla pubblicità delle udienze.

S.C. c. Regno Unito (n. 60958/00)

15.06.2004

Un ragazzo di undici anni, dalle capacità intellettive molto limitate rispetto alla sua età, veniva sottoposto ad un processo celebrato dinanzi ad un'autorità giudiziaria per imputati adulti. Egli veniva condannato ad una pena detentiva di due anni e mezzo per

aver tentato di rubare la borsa di una donna di 87 anni, la quale era caduta e si era fratturata un braccio.

La Corte ha concluso per la violazione dell'articolo 6 § 1 in quanto il ricorrente non ha potuto partecipare pienamente al suo processo. Egli non aveva compreso il ruolo dei giurati, la necessità di far loro una buona impressione ed il fatto di essere passibile di una pena privativa della libertà, pensando di poter tornare a casa con il padre adottivo al termine del procedimento. La Corte ha ritenuto essenziale che un minore dalle capacità intellettive limitate come quelle del ricorrente dovesse essere giudicato da un'autorità giudiziaria specializzata.

Minori in detenzione

Selçuk c. Turchia

10.01.2006

Un minore di sedici anni veniva trattenuto in stato detentivo per quattro mesi, prima di essere rimesso in libertà.

Considerando in particolare che il ricorrente era minorenne all'epoca dei fatti, la Corte ha concluso per la violazione dell'articolo 5 § 3 (diritto alla libertà ed alla sicurezza).

Güveç c. Turchia

20.01.2009

Un minore di quindici anni veniva sottoposto a processo dinanzi ad un'autorità giudiziaria per imputati adulti. Prima di essere riconosciuto colpevole di appartenenza ad un'organizzazione illegale, era stato trattenuto in stato di custodia cautelare in carcere per quattro anni e mezzo in un carcere per adulti, dove non aveva ricevuto le cure mediche necessarie per le sue turbe psichiche e dove aveva più volte tentato il suicidio. Durante gli interrogatori condotti dalla polizia, dal procuratore e dal giudice, egli non aveva ricevuto alcuna assistenza legale. Il suo avvocato non si era presentato a 14 delle 30 udienze celebrate nel corso del procedimento a suo carico.

La Corte ha ritenuto che la detenzione del ricorrente fosse senza dubbio all'origine delle sue turbe psichiche, con le quali si spiegavano i suoi tentativi di suicidio. Le autorità nazionali, direttamente responsabili dei problemi del ricorrente, non gli hanno somministrato le necessarie cure mediche. Tenuto conto dell'età del ricorrente, della durata della detenzione in un carcere per adulti e dell'assenza di cure mediche e di misure volte ad impedire i tentativi di suicidio, la Corte ha concluso per la violazione degli articoli 5 § 3 (durata della detenzione) e 3. D'altronde, per diversi aspetti, è stato violato l'articolo 6, a causa dell'incapacità dell'interessato di partecipare al suo processo.

Ichin e altri c. Ucraina

21.12.2010

Rispettivamente all'età di 13 e 14 anni, due ragazzi venivano trattenuti per 30 giorni in un centro di detenzione per minori, per aver rubato del cibo e degli utensili da cucina dalla mensa della scuola, sebbene avessero confessato il fatto, restituito una parte degli oggetti rubati e non avessero raggiunto l'età minima per la responsabilità penale.

La Corte ha ritenuto che gli adolescenti fossero stati trattenuti in stato detentivo arbitrariamente, in un luogo che non offriva la necessaria «educazione sorvegliata», in violazione dell'articolo 5 § 1 (diritto alla libertà ed alla sicurezza).

Coselav c. Turchia

09.10.2012

La causa riguardava il suicidio di un minore in un carcere per adulti.

Violazione dell'articolo 2 in relazione al suicidio

Violazione dell'articolo 2 (assenza di indagini effettive)

La Corte è giunta alla conclusione che le autorità turche si fossero mostrate indifferenti di fronte alle gravi turbe psichiche del figlio dei ricorrenti e che fossero inoltre responsabili del degrado della sua salute mentale, in quanto lo avevano collocato in un carcere per adulti,

senza fornirgli le cure mediche o specialistiche di cui aveva bisogno, spingendolo così al suicidio.

Trattenimento amministrativo

Minori non accompagnati

Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio

12.10.2006

Tabitha Kaniki Mitunga, una cittadina congolese che all'epoca dei fatti aveva cinque anni e viaggiava senza documenti, veniva trattenuta in stato detentivo al suo arrivo all'aeroporto di Bruxelles, dove lo zio avrebbe dovuto prenderla prima che la medesima raggiungesse la madre, rifugiata in Canada. In mancanza di un luogo di accoglienza più adeguato, le autorità collocavano l'interessata presso un centro di trattenimento per adulti stranieri in situazione irregolare. Ella vi restava quasi due mesi, prima di essere rimpatriata nella Repubblica democratica del Congo, separata dalla sua famiglia e senza che nessuno fosse stato designato ad occuparsi di lei, a fornirle una guida ed un supporto educativo. Al suo arrivo in Congo, non era presente alcun membro della famiglia. Infine, l'interessata raggiungeva la madre in Canada dopo l'intervento del Primo ministro belga e del suo omologo canadese.

La Corte ha concluso per la violazione degli articoli 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) a causa delle condizioni nelle quali l'interessata è stata detenuta e poi allontanata. Tenuto conto della sua età e della sua posizione di straniera in situazione irregolare separata dalla sua famiglia, la ricorrente si trovava in una condizione di estrema vulnerabilità. Le condizioni nelle quali l'interessata è stata detenuta e poi allontanata le hanno cagionato un profondo smarrimento e denotano una mancanza di umanità tale da poter essere considerate come trattamento inumano. Invece di adempiere al loro obbligo di agevolare il ricongiungimento di un minore non accompagnato con la sua famiglia, le autorità belghe hanno ostacolato la riunione dell'interessata con la madre. Inoltre, la detenzione della ricorrente non rispondeva ad alcuna necessità, in quanto non sussisteva alcun rischio di evasione. D'altronde, le autorità non hanno adottato alcuna disposizione al fine di assicurare che la ricorrente sarebbe stata accolta al suo arrivo a Kinshasa.

Rahimi c. Grecia

05.04.2011

La causa concerneva le condizioni nelle quali un migrante afgano minore, entrato illegalmente in Grecia, era stato detenuto nel centro di trattenimento di Pagani (isola di Lesbo) e poi rimesso in libertà in vista dell'espulsione.

Violazione degli articoli 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo): sia le condizioni di detenzione alle quali il ricorrente è stato sottoposto all'interno del centro di Pagani, sia le omissioni delle autorità nel prenderlo in carico, in quanto minore non accompagnato, dopo averlo rimesso in libertà, equivalgono ad un trattamento degradante, contrario all'articolo 3. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non disponesse di un ricorso effettivo per lamentare le condizioni di detenzione.

Violazione dell'articolo 5 §§ 1 e 4 (diritto alla libertà ed alla sicurezza):

- le autorità greche non hanno in alcun modo preso in considerazione la questione dell'interesse superiore del ricorrente in quanto minore e non hanno tentato di individuare una misura meno incisiva rispetto alla detenzione,
- il ricorrente non ha potuto promuovere alcun ricorso, poiché non poteva di fatto contattare nessun avvocato e la brochure informativa era per lui incomprensibile.

Minori accompagnati

Muskhadzhiyeva e altri c. Belgio

19.01.2010

La causa concerneva il trattenimento amministrativo, della durata di un mese, di una madre e dei suoi quattro figli in tenera età, russi di origine cecena e richiedenti asilo in Belgio, ed il loro respingimento in Polonia, paese attraverso il quale erano transitati.

Violazione degli articoli 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) e 5 § 1 (diritto alla libertà ed alla sicurezza). La Corte ha ritenuto che la detenzione dei minori fosse irregolare e le loro condizioni di detenzione inaccettabili. Essi sono rimasti detenuti oltre un mese in un centro chiuso, la cui struttura era inadatta all'accoglienza di minori.

Popov c. Francia

19.01.2012

La causa concerneva il trattenimento amministrativo di una famiglia (con due bambini di cinque mesi e tre anni), della durata di quindici giorni presso il centro di Rouen-Oissel, in attesa dell'espulsione verso il Kazakistan, a causa dell'annullamento del loro volo (per cause indipendenti dai ricorrenti).

La Corte ha concluso per la violazione degli articoli 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e degli articoli 5 § 1 f (diritto alla libertà ed alla sicurezza), 5 § 4 (diritto ad ottenere una decisione entro breve termine sulla legittimità della propria detenzione) in relazione ai minori.

La Corte ha ritenuto che le autorità non abbiano tenuto conto delle conseguenze, inevitabilmente deleterie per i minori, della reclusione in un centro di trattenimento, le cui condizioni hanno superato il livello di gravità previsto dall'articolo 3. D'altronde, una detenzione di quindici giorni in un centro chiuso era sproporzionata rispetto allo scopo perseguito (violazione dell'articolo 8).

La Corte ha altresì ritenuto che la particolare situazione della famiglia non è stata presa in considerazione dalle autorità, le quali non hanno neanche tentato di individuare una soluzione alternativa al trattenimento amministrativo (violazione dell'articolo 5 § 1 f). Infine, la Corte ha constatato che i figli dei ricorrenti si sono trovati in un vuoto giuridico che non ha loro permesso di far esaminare la legittimità della loro detenzione dinanzi alle autorità giudiziarie francesi. Essi non erano oggetto di un decreto di espulsione, né di un decreto di trattenimento amministrativo che avrebbero potuto contestare. La Corte ha quindi concluso per la violazione dell'articolo 5 § 4.

Kanagaratnam e altri c. Belgio

13.12.2011

La causa concerneva la detenzione, della durata di circa quattro mesi, di una madre e dei suoi tre figli, richiedenti asilo, in un centro chiuso per adulti in situazione irregolare in vista dell'espulsione.

La Corte ha concluso per la violazione dell'articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) in relazione ai minori, ritenendo che le autorità belghe li avessero esposti a sentimenti di angoscia e di inferiorità, accettando con piena cognizione di causa il rischio di comprometterne lo sviluppo (trattamenti inumani e degradanti). La Corte ha altresì constatato una violazione dell'articolo 5 § 1 (diritto alla libertà ed alla sicurezza) in relazione alla madre ed ai tre figli, ritenendo che le condizioni di trattenimento non fossero adatte all'estrema vulnerabilità dei minori e che la detenzione della madre non fosse regolare.
